

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I[^] SEZIONE -

N. 732 REG. SENT.

ANNO 2004

n. 149 Reg. Ric.

Anno 2004

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 149/04 proposto da FINESCHI PIANIGIANI Marco, in proprio, nonché rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Morosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Calzaiuoli n. 10,

c o n t r o

il Comune di Siena, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Paternò, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Iaria, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2,

e nei confronti

di Sacconi Elisabetta, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Moraca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fulvio Ferito, in Firenze, viale Mazzini n. 40,

per l'annullamento

della nota n. 57935 emessa in data 12 dicembre 2003 dall'Ufficio anagrafe del Comune di Siena con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente di accesso ai documenti riguardanti l'accertamento anagrafico richiesto a carico della

sig.ra Sacconi Elisabetta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla camera di consiglio del 17 febbraio 2004, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. Fineschi Pianigiani, l'avv. Funari, per delega dell'avv. Paternò, e l'avv. Lombardi, per delega dell'avv. Moraca;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Il ricorrente, premessa la pendenza dinanzi alla Corte di appello di Firenze di una controversia tra il medesimo e la signora Sacconi Elisabetta, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché le modalità e le condizioni dell'affidamento dell'unico figlio nato dall'unione matrimoniale, riferisce di avere richiesto al Comune di Siena una verifica anagrafica per accertare l'effettiva residenza del coniuge e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228/1954.

Ritenuto che le risultanze dell'accertamento, basate sulle indagini svolte dalla locale polizia municipale presentassero

talune incongruenze, l'interessato richiedeva verbalmente ed informalmente l'acquisizione della documentazione relativa agli accessi compiuti, risolvendosi successivamente alla presentazione di una formale istanza in tal senso.

Con nota in data 12 dicembre 2003, il Dirigente dell'Ufficio anagrafe del comune negava l'autorizzazione alla visione e all'estrazione di copia degli atti richiesti, articolatamente motivando il diniego con riferimento alla natura dei dati richiesti, oggetto di tutela ai sensi della legge n. 675/96 e perciò sottratti all'accesso in base al Regolamento emanato in materia dal Comune di Siena, alla genericità delle motivazioni addotte dal richiedente e al difetto di alcuni requisiti formali.

Avverso tale atto propone impugnazione il ricorrente deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90 che radicherebbero un vero e proprio diritto pubblico soggettivo di ottenere tali informazioni, nonché la violazione del diritto di difesa del ricorrente, ed infine negando che le informazioni contenute negli atti richiesti abbiano natura di dati sensibili, come definiti dalla l. n. 675/1996.

Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla difesa dell'Amministrazione intimata, per essere già stato, nelle more del giudizio, soddisfatto l'interesse posto a sostegno della pretesa giudiziaria.

Risulta, infatti, dalla documentazione depositata dal Comune

di Siena che al ricorrente è stata solo consentita la visione degli atti interessati e non l'estrazione di copia, come domandato nella sua istanza e come ribadito dal medesimo nella camera di consiglio.

Il ricorso non può comunque essere accolto.

Giova in primo luogo rammentare che il provvedimento impugnato è sorretto da una pluralità di motivazioni ciascuna idonea a legittimare il rifiuto opposto dall'Amministrazione intimata alla richiesta formulata dal ricorrente.

Quanto alla genericità dei motivi adottati a fondamento della propria istanza è sufficiente osservare che solo nella presente sede giudiziale il deducente ha precisato le ragioni difensive che giustificherebbero la richiesta, essendosi limitato, nell'istanza rivolta in data 3 dicembre 2003 al Comune di Siena, a specificare che *“tale documentazione verrà usata fini giudiziali e quindi difensivi”*, motivazione che, per la sua indeterminatezza, non appare idonea ad integrare quell'interesse serio e non meramente emulativo, necessario a fondare la legittimità della richiesta di accesso e ad evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 15 novembre 2002, n. 4457; Consiglio Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818).

Ciò vale, a maggior ragione, quando l'esercizio del diritto d'accesso si ponga astrattamente in contrasto con il diritto dei terzi alla riservatezza, avendo l'Amministrazione il dovere di

valutare, con riguardo al caso concreto, il rilievo delle contrapposte esigenze al fine di limitare il sacrificio del primo alle sole ipotesi in cui la tutela della riservatezza risulti imposta da ragioni di particolare rilievo e pregnanza (T.A.R. Sardegna, 28 novembre 2002, n. 1716).

Né può, del resto, contestarsi che, nella fattispecie, le informazioni contenute nei documenti di cui si domanda l'ostensione siano riconducibili al *genus* dei dati sensibili, come definiti dall'art. 22 della l. 31 dicembre 1996, n. 675.

In proposito non può, quindi, che confermarsi l'orientamento secondo cui non può formare oggetto d'accesso ai documenti amministrativi la conoscenza immediata e diretta dei registri dello stato civile, posto che la loro pubblicità ne consente la consultazione solo attraverso la necessaria mediazione dell'ufficiale dello stato civile che rilascia atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compie sugli stessi, affidati alla sua custodia, le indagini domandategli dai privati (Consiglio Stato, sez. V, 23 gennaio 1998, n. 99).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in

epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, il 17 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario,
est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to B. Massari

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 MARZO 2004

Firenze, lì 15 MARZO 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.